

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini.

Nonostante le rimostranze del passato e il *turn over* dei Consiglieri che si sono succeduti a comporre la Prima sezione civile della Corte di Appello di Bologna, è prassi inveterata trattare reclami (ante e post Cartabia) e appelli in materia di famiglia, con modalità che molto spesso violano le regole poste a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa.

*In primis*: nei reclami contro i provvedimenti provvisori la Corte concede al reclamato termine per la costituzione fino a cinque giorni (tre in ipotesi di istanza di inibitoria) prima della udienza, con la conseguenza che il reclamante, tenuto conto dei tempi necessari alla cancelleria per "rendere visibile" gli atti (spesso con documenti allegati), si trova nella condizione di non poter visionare la costituzione oppure di averla *in limine*, nella concreta impossibilità di replicare.

Le udienze si svolgono ad orario prefissato; generalmente si accumulano ritardi anche importanti, sui quali c'è sempre stata comprensiva tolleranza da parte della Avvocatura. Tuttavia, quando il ritardo riguarda un Avvocato (per comunicata causa non imputabile, attribuibile a incidente stradale ovvero a disguido ferroviario) i Magistrati non concedono il rinvio (anche di qualche minuto) neppure dinanzi al consenso del Collega avvisato (anche laddove egli stesso si faccia parte diligente, chiedendo di attendere il Collega in difficoltà) e il verbale viene irrimediabilmente chiuso (nell'assenza dello sventurato difensore).

All'udienza l'agire dei Magistrati è ispirato alla massima celerità (fin qui nulla di male) ma a totale discapito del diritto al contraddittorio delle parti. Infatti: ancor prima che ai difensori venga concessa la parola, giunge perentorio (reiterato in maniera fastidiosa e incalzante nei pochissimi minuti in cui si svolge l'udienza stessa) a contenere le difese. L'ascolto di quanto viene illustrato dai difensori avviene, da parte dei Magistrati, in maniera palesemente disinteressata; essi si mostrano insofferenti e infastiditi, come se gli Avvocati fossero lì a far perdere tempo. La situazione descritta è palese anche ai Clienti che, laddove presenti, rimangono increduli. Ovviamente un termine a difesa, ancorché richiesto anche per evitare l'umiliazione di un'udienza così condotta, non viene mai concesso, ancorché in presenza di corposi atti avversari, in qualche caso neppure "aperti" dalla cancelleria prima della udienza.

Ma le peggiori sorprese derivano dalla lettura del verbale di udienza che avviene nei nostri Studi al rientro.

Normalmente il verbale non restituisce pressoché nulla di quanto accaduto in udienza: talvolta sono errati i nomi dei difensori, talaltra non risulta neppure la personale presenza delle parti le cui dichiarazioni - nelle rarissime volte in cui viene data loro la parola - non vengono riportate.

Soprattutto non vengono verbalizzate eccezioni, contestazioni ed istanze precise, se non (solo talvolta) con una arbitraria e stringatissima sintesi (spesso neppure fedele e carente al

punto che stravolge il senso del discorso), di quanto i difensori, pur con i riflettori puntati, sono riusciti faticosamente ad esprimere.

Le conseguenze sono gravissime ed evidenti. La lesione del contraddittorio non può essere fatta valere in sede di legittimità laddove, ad esempio, non risulti verbalizzata la richiesta di termine a difesa rispetto ad una memoria che al momento dell'udienza neppure era stata "scaricata" dalla cancelleria. Inoltre, la mancata verbalizzazione di eccezioni e di istanze espone inoltre l'avvocato a responsabilità professionali.

I nostri clienti sono cittadini nel cui interesse si svolge la giurisdizione; è dunque intollerabile il protrarsi della generalizzata, sofferente e (ormai) diffusa rassegnazione per un *modus operandi* che penalizza il cittadino e che vede gli Avvocati impotenti.

A tal riguardo sono state finora inutili anche le iniziative dei singoli Collegi che coraggiosamente (subendo disapprovazione e scherno) hanno tentato di fare valere le proprie ragioni, chiedendo il rispetto dovuto e una verbalizzazione fedele seguita da una sua lettura immediata.

Quanto precede giustifica la necessità improcrastinabile di porre rimedio alle descritte modalità di gestione delle udienze della Corte felsinea, in aperta violazione dei principi che fondano il nostro Ordinamento.

Grati per l'attenzione.

Rimini, 25.02.2025

Avv. Claudia Pratelli per Camera Civile Rimini

Avv. Maria Pia Amaduzzi per Avvocati Solidali

Avv. Lucia Varliero per Osservatorio Matrimonialisti Rimini

Avv. Vanessa Simoncini per ONDIF Rimini

Avv. Diego Montemaggi per Avvocati di Strada

Avv. Massimo Campana per AIGA Sezione di Rimini

Avv. Cristiano Basile per Avvocati ADS

